

## STATUTO

### SEFORM SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DI TIGLIO 1369/D

Numero REA: LU - 197784

Codice fiscale: 02105930461

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 15-07-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" ad atto 115982/32557

Statuto  
della

**"SEFORM Società Cooperativa Impresa Sociale"**

**Titolo I Costituzione - Denominazione – Sede - Durata**

Art. 1 – "Costituzione, denominazione e sede"

1.1 È costituita, ai sensi del codice civile e decreto legislativo n. 112 del 3 Luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, una società cooperativa senza scopo di lucro denominata "SEFORM Società Cooperativa Impresa Sociale", da ora in avanti indicata con il termine "Cooperativa".

1.2 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e fatte salve le leggi speciali sulla cooperazione, alla società cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla società a responsabilità limitata.

1.3 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese. 1.4 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello indicato al punto 1.3.

Art. 2 - "Durata"

2.1 La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) agosto 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**Titolo II Scopo - Oggetto**

Art. 3 - "Scopo"

3.1 La Cooperativa è diretta ad esercitare - in via stabile e principale - attività d'impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

3.2 Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

3.3 La Cooperativa intende inoltre provvedere al miglioramento economico, culturale e morale dei soci nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

3.4 La Cooperativa non ha finalità speculative nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

3.5 La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi diversi dai soci, ivi compresi volontari, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 13 del D. Lgs. 112/2017.

3.6 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra for-

ma che consenta la legislazione italiana, ivi compresi i rapporti di collaborazione non occasionali.

3.7 Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017, da un apposito Regolamento ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

3.8 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

3.9 La Cooperativa si propone, infine, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

#### Art. 4 - "Oggetto"

4.1 Considerato lo scopo della Cooperativa, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa dovrà operare, in maniera stabile e principale, secondo quanto previsto dal co. 3, art. 2 del D. Lgs. 112/2017, nei seguenti settori di attività d'impresa di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;

l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e successive modificazioni - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'impresa di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Oltre a quanto sopra elencato, la Cooperativa potrà svolgere anche qualunque attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati i lavoratori svantaggiati così come definiti dalle lett. a) e b) del co. 4, art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

In particolare, la Cooperativa si propone di:

- gestire corsi di formazione nello specifico ambito artistico-espressivo in settori quali musica, teatro, danza, pittura, scrittura, cinematografia, ecc. e culturale in generale, sia di tipo amatoriale e divulgativo che di avviamento e perfezionamento professionale, sia diretti a singoli soggetti sia ad istituzioni quali scuole, comuni, enti pubblici e privati;
- organizzare concorsi, convegni, stage, conferenze, attività culturali in senso lato; realizzazione di spettacoli musicali, teatrali ed artistici in genere;
- costituire, gestire e promuovere ensemble strumentali e vocali, orchestre, cori, laboratori, gruppi, jazz-band ecc.;
- produrre e gestire spettacoli, concerti, festival, rassegne e manifestazioni pubbliche di in-

teresse culturale, artistico e/o sociale;

- svolgere attività di assistenza, supporto e consulenza a soggetti, sia privati che pubblici, impegnati in attività culturali e artistiche in generale anche attraverso noleggio e vendita di strumenti musicali o attrezzature in generale, editoria discografica, libreria ed editoria in generale;

- organizzare e gestire convegni, congressi, fiere, meetings ed ogni altra manifestazione di carattere culturale, ricreativo e sportivo;

- fornire altri servizi di produzione ed esecuzione musicale, artistica e culturale;

- gestire locali - propri e non - e di tutte le attività connesse al raggiungimento dello scopo sociale, quali bar, teatri, laboratori tecnici, nonché strutture sportive e similari;

- commercializzare strumenti musicali, impianti di amplificazione sonora ed illuminazione, attrezzature per attività artistiche di qualsiasi tipo e relativi accessori.

La Cooperativa può, altresì, compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio del Consiglio di Amministrazione, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali, industriali e bancarie, ipotecarie ed immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c., a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci.

4.2 Per il migliore e più agevole conseguimento dei fini istituzionali, la Cooperativa potrà compiere qualsiasi attività economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare. Potrà acquistare e distribuire ai soci, senza alcun guadagno, salvo il puro rimborso spese, beni di consumo, allo scopo di valorizzare i salari dei soci.

4.3 La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

4.4 Potrà aderire ad Associazioni e Consorzi che promuovono lo sviluppo cooperativo.

4.5 La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati.

### **Titolo III Soci lavoratori**

Art. 5 – "Requisiti dei soci"

5.1 Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro, che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

5.3 I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527, comma 3, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori. La durata

dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata, nei limiti di legge, dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in assemblea. Inoltre i soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione nell'Organo Amministrativo e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

5.4 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) il mancato rispetto dell'etica professionale;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento con gli standard produttivi;
- f) la valutazione negativa circa il mancato raggiungimento degli obiettivi budgetari.

5.5 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

5.6 Il socio appartenente alla categoria speciale, qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio ordinario. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare con lettera raccomandata A/R all'interessato la deliberazione di esclusione.

5.7 Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 3, comma 5, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

5.8 Possono essere altresì ammessi come soci, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

5.9 Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo valutazione e diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – "Ammissione di nuovi soci"

6.1 Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle generalità complete;
- b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti della legge, del limite minimo stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale matura-

ta nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 3, comma 5, del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere l'integrazione dei documenti presentati. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'art. 5 del presente statuto.

6.3 L'ammissione del socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.

6.4 A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

6.5 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

6.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.7 Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

6.8 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio del socio è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### Art. 7 – "Trasferimento delle quote"

7.1 Il capitale sociale è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa per atto tra vivi. Trascorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa, ciascun socio cooperatore può recedere in ogni momento con preavviso di 90 giorni.

#### Art. 8 – "Diritti e obblighi dei soci"

8.1 Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 5% (cinque per cento) all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

8.2 I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.3 I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano alla realizzazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione,
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo

stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

8.4 E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

8.6 I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

8.7 I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con le società.

Art. 9 – "Perdita della qualità di socio"

9.1 La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 - "Recesso"

10.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto all'art. 11 punto 4, lett. c) del presente statuto;
- d) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della Cooperativa;
- f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

10.2 Il recesso non può essere parziale.

10.3 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

10.5 Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 – "Esclusione"

11.1 L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
- 4) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa;
- 5) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 6) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- 7) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in con-

correnza o contraria agli interessi sociali;

8) in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

9) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;

10) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

11.2 Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio arbitrale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

**Art. 12 – "Controversie in materia di recesso ed esclusione"**

12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

12.2 Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'art.34 e seguenti del presente statuto.

12.3 I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 13 – "Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione"**

13.1 I soci lavoratori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art. 20 del presente statuto.

13.2 La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

13.3 Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

13.4 Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545-sexies del codice civile la liquidazione o rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

13.5 I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

**Art. 14 – "Morte del socio"**

14.1 In caso di morte del socio lavoratore gli eredi o legatari conseguono il diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

14.2 Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

**Art. 15 – "Prescrizioni dei diritti"**

15.1 I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto, dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro 5 anni e 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto di lavoro sociale è divenuto operativo.

**Art. 16 – "Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori"**

16.1 Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito re-

golamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

16.2 Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

16.3 Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

16.4 Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

16.5 La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

16.6 In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

16.7 L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

#### **Titolo IV Titoli di debito**

##### **Art. 17 – "Titoli di debito"**

17.1 Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, ai sensi dell'artt. 2483, codice civile.

#### **Titolo V Patrimonio – Esercizio sociale - Bilancio**

##### **Art. 18 – "Patrimonio "**

18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) fino ad un massimo consentito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 20;
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;
- d) dalla riserva straordinaria.

18.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.

18.3 Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

18.4 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa fatto salvo il diritto di recesso.

##### **Art. 19 – "Esercizio sociale e bilanci"**

19.1 L'esercizio sociale va dall'1° luglio al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, secondo le disposizioni di legge.

19.2 Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta dai soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

19.4 Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione il Consiglio di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

19.5 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione, con la propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

19.7 Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilatazione nella relazione sulla gestione.

19.8 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

19.9 Il bilancio sociale deve essere presentato all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, unitamente al bilancio d'esercizio.

19.10 Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.

19.11 La Cooperativa dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a propria disposizione, sia cartacei che telematici.

19.12 L'Assemblea dei soci che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare – su proposta del Consiglio di Amministrazione - in favore dei soci lavoratori la ripartizione dei ristorni.

I ristorni sono attribuiti ai soci in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative dei soci.

19.13 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 20 – "Destinazione dell'utile"

20.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

20.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni

stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia di mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) in quanto residua riserva straordinaria.

20.3 In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

## **Titolo VI Governo della società**

### **Art. 21 – "Organi sociali"**

21.1 Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

21.2 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo se nominato.

### **Sezione I – Assemblea dei soci Art. 22 – "Convocazione" -**

22.1 L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo di adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra di loro:

- a) mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'albo sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

22.2 L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

22.3 L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che l'Organo amministrativo lo reputi necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti.

22.4 In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

22.5 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **Art. 23 – "Assemblea ordinaria" Art. 23 - L'Assemblea:**

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale e destina gli utili; - procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- procede alla nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- delibera sugli eventuali ristorni
- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- approva il Regolamento ex art. 6 della L. n. 142/2001 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

#### Art. 24 – Intervento del Notaio

Il verbale delle Assemblee chiamate a deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa ed altre operazioni straordinarie; sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e sulle altre materie indicate dalla Legge, deve essere redatto con l'intervento del Notaio in funzione di soggetto verbalizzante.

#### Art. 25 – "Quorum costitutivi e deliberativi"

25.1 L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi dritto al voto;

25.2 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

25.3 Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

#### Art. 26 – "Intervento – Voto - Rappresentanza"

26.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

26.2 I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

26.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

26.4 Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

26.5 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### Art. 27 – "Presidenza dell'assemblea"

27.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

27.2 La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

27.3 Il segretario può essere un non socio.

27.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta i risultati delle votazioni.

#### Sezione II Consiglio di Amministrazione

#### Art. 28 – "Nomina – Composizione - Durata"

28 La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

28.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci previa determinazione di volta in volta del loro numero.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

28.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari ca-

riche in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

28.4 Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

28.5 Coloro che assumono cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di:

- onorabilità: a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; b) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla pena della reclusione superiore a dodici mesi;
- professionalità: aver acquisito il diploma di scuola media superiore ed aver maturato esperienza in ambito cooperativo o nel settore di attività svolto dalla società, per almeno sei mesi;
- indipendenza: non avere rapporti di parentela entro il quarto grado con altri componenti degli organi sociali.

28.6 Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

28.7 Gli Amministratori sono rieleggibili.

28.8 Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 del cod. civ., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

28.9 Gli amministratori delegati di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, anch'esso se nominato, con la periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori delegati sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che al Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 29 – "Competenza e riunione"

29.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del cod. civ. in materia di mutualità prevalente.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi di urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

29.3 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

29.4 La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video-conferenza, in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati, la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario, di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

29.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

29.6 Le votazioni avvengono con voto palese.

29.7 Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o per terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

29.8 Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

29.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità alla Legge e allo Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dall'Organo di controllo, dagli amministratori assenti, o dissenzienti, possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

29.10 Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 30 – "Sostituzione degli amministratori"

30.1 Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma I del cod. civ. purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

30.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 31 – "Presidente"

31.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

31.2 Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

31.3 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

31.4 Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o ad un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

31.5 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

31.6 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Sezione III – Organo di controllo e controllo contabile

Art. 32 – "Organo di controllo"

32.1 L'Assemblea dei soci elegge uno o più Sindaci in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 e all'art. 2399 del Codice civile.

32.2 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

32.3 Essi sono rieleggibili.

32.4 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

32.5 I Sindaci vigilano sul rispetto della Legge e dello Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

32.6 I Sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee guida.

32.7 Ai Sindaci può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso dovranno essere tutti iscritti nell'apposito Registro.

**Art. 33 – "Revisione legale dei conti"**

La Revisione legale dei conti, se non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata – nel caso di superamento dei limiti indicati nell'art. 2435 -bis del Codice civile - da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

## **Titolo VII Controversie**

**Art. 34 – "Clausola arbitrale"**

34.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, fatto salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari comprese le deliberazioni di esclusione del socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

34.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutti i soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

34.3 L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**Art. 35 – "Arbitri e procedimento"**

35.1 Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (euro cinquemila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice civile;
- b) tre, per le controversie di valore non inferiore ad euro 5.000,00 (euro cinquemila).

35.2 Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Associazione di appartenenza della Cooperativa.

35.3 In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

35.4 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

35.5 Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

35.6 Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale,

salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35 comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessaria disporre una C.T.U. o in ogni caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

35.7 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

35.8 Le spese di funzionamento dell'organico arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 36 – "Esecuzione della decisione"**

36.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

#### **Titolo VIII Disposizioni varie**

**Art. 37 – "Scioglimento" -**

37.1 La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

37.2 Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

37.3 Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche dei singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

37.4 Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

37.5 La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto.

37.6 I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

**Art. 38 – "Devoluzione patrimoniale"**

38.1 In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devoluti nell'ordine:

- a) i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

d) la parziale assegnazione ai possessori di titoli del debito, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Art. 39 – "Disposizioni finali"

39.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice civile e del D.Lgs. 112/2017, nonché le leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Giampiero Morici - Domenico Costantino

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.P.R. N. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.